

Av. RICCARDO LUDOGOROFF  
Av. VILMA ALIBERTI  
Corso Montevecchio n. 50  
Tel. 011.5660039 - 5660866  
10129 TORINO

S.C. AFFARI LEGALI

28 GIU. 2011

N° 3734 TOS.001

212/11

COPIA

ONOREVOLE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL  
PIEMONTE - TORINO -

**RICORSO**

della Società **FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A.**, in persona del procuratore pro tempore, Dott. Giorgio Fossati, rappresentata e difesa per delega a margine del presente atto dagli avv. Riccardo Ludogoroff (PEC [riccardoludogoroff@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:riccardoludogoroff@pec.ordineavvocatitorino.it) C.F.: LDG RCR 48T 03 L219H -) e Vilma Aliberti (C.F.: LBR VLM 63A42 L219M - PEC [vilmaaliberti@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:vilmaaliberti@pec.ordineavvocatitorino.it)), presso lo studio dei quali in Torino, Corso Montevecchio n. 50, è elettivamente domiciliato

**avverso**

il **Comune di TORINO**, in persona del Sindaco pro tempore,

**per l'annullamento**

della "Modifica all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino, il Politecnico di Torino, la società Torino Nuova Economia S.p.A. finalizzato al completamento del Centro del Design e alla realizzazione della Cittadella Politecnica della Mobilità", sottoscritto il 16 marzo 2011

**nonché**

dei relativi provvedimenti di adozione ed approvazione e rispettivamente: deliberazione C.C. 11 aprile 2011 n. ord. 93, pubblicata dal 15 aprile 2011 al 29 aprile 2011; D.P.G.R. del 10 maggio 2011, pubblicato sul BUR del 19 maggio 2011

**nonché**

di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso.

DELEGA:

Il sottoscritto, Dott. Giorgio Fossati, in qualità di procuratore pro tempore della Società FIAT Group Automobiles S.p.A., delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio avanti il TAR Piemonte gli Avv. Riccardo Ludogoroff e Vilma Aliberti conferendo loro, anche disgiuntamente, ogni più ampia facoltà prevista dalla legge, ivi compresa quella di presentare motivi aggiunti, ed elegge domicilio presso lo studio degli stessi in Torino, C.so Montevecchio n. 50

Torino 16.06.2011

In originale f.to

Dott. Giorgio Fossati

Vista. È autentica

Avv. Riccardo Ludogoroff

Avv. Vilma Aliberti

## FATTO

In data 23 dicembre 2005 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino e il Gruppo Fiat, finalizzato al mantenimento nell'area industriale Mirafiori dell'attuale attività produttiva nonché allo sviluppo dell'ambito per confermarne la vocazione industriale, di ricerca e di sviluppo dell'economia locale.

In ques'ottica, è stata costituita tra le medesime parti del Protocollo la Società Torino Nuova Economia S.p.A. – TNE S.p.A. che, con atto stipulato lo stesso 23 dicembre 2005, ha acquistato una porzione del comprensorio FIAT di circa mq. 300.000, contraddistinta in tre Aree denominate "A", "B" e "C".

Occorre sin d'ora precisare che al punto IX dell'atto di compravendita, è stata puntualmente disciplinata la garanzia ambientale prestata dalla parte venditrice a favore della Società acquirente, avente ad oggetto l'impegno di Fiat Auto ad effettuare le indagini ambientali ed a realizzare gli interventi di bonifica e/o risanamento ambientale *"necessari all'adeguamento ai valori di concentrazione limite prescritti dalla Legislazione Ambientale in relazione alla attuale destinazione industriale degli Immobili"*.

In puntuale adempimento degli accordi stipulati, negli anni successivi sono stati predisposti, d'intesa tra le parti e con la partecipazione del Comune di Torino, i piano di indagini ambientale relativi alle Aree cedute.

In particolare, per l'Area "A", con determinazione n. 792 in data 29.11.2007 del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio del Comune di Torino, è stato approvato il Piano della caratterizzazione e con successiva determinazione n. 106 in data 25.2.2008 è stato approvato il progetto

operativo di bonifica, ai sensi del D. Lgs. n. 152/06, consistente nella rimozione del materiale contaminato rinvenuto in alcuni punti dell'area (hot spot).

Nel frattempo, in data 12 luglio 2007, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma in Variante finalizzato alla realizzazione del Centro del Design sull'area Mirafiori, con il quale una porzione delle aree cedute a TNE – Area A - corrispondente a circa mq. 142.000, pur mantenendo la storica collocazione in zona urbana consolidata per attività produttiva, è stata destinata ad attività connesse, quali:

Eurotorino: Centri di Ricerca, Attività Produttive e Innovative, Attività Terziarie, Attività Espositive e Congressuali, Università: min. 80%SLP;

ASPI – Attività di servizio alle persone e alle imprese: max. 20% SLP di cui max. 50% per attività commerciali.

L'art. 12 dell'Accordo prevedeva espressamente che gli effetti dello stesso rimanessero *“subordinati alla definizione delle modalità e tempistiche delle eventuali opere di bonifica e ripristino ambientale, così come disposto dall'art. 28 delle N.U.E.A. di P.R.G., in conformità del piano di caratterizzazione condiviso tra T.N.E. S.p.a., Fiat e Città di Torino ovvero, qualora le predette bonifiche non si rendano necessarie, al rilascio dell'apposita documentazione”*.

In virtù della destinazione “Eurotorino”, è stato realizzato il Centro del Design mediante il recupero di una porzione dell'ex stabilimento, previa predisposizione delle misure di ripristino ambientale mediante messa in sicurezza permanente.

Nel corso dei lavori, sono sorte alcune problematiche connesse alla bonifica

della rimanente parte del sito, che hanno portato ad un contenzioso tra FIAT, ora FGA, la Società TNE e il Comune di Torino, pendente innanzi codesto On.le Tribunale (RG n. 455/2009). In particolare, pur essendo già stati definiti gli interventi di messa in sicurezza del sito, nel corso della loro esecuzione sono state ripetutamente richieste integrazioni sempre più onerose per la Società e del tutto immotivate, volte ad una radicale bonifica del sito, prescindendo dal mantenimento degli edifici esistenti e dalla loro destinazione produttiva.

Di recente, FGA è venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento per la modifica dell'Accordo di Programma del 2007, che ha portato ad un significativo mutamento dell'assetto urbanistico della Zona, oggetto del presente ricorso.

A quanto è dato sapere, il procedimento ha preso avvio da una proposta presentata ai sensi dell'art. 153, comma 19, del Codice dei Contratti Pubblici, da operatori economici privati attinente ad una porzione dell'area TNE; in particolare, la proposta riguarda (pag. 7 relazione illustrativa) *“la progettazione, il finanziamento, la realizzazione e la gestione, a totale finanziamento privato di un intervento edilizio che prevede, nella porzione di area prospiciente la futura “Piazza Mirafiori”, l'insediamento di circa mq. 38.000 di SLP per Attività di Servizi alle Persone e alle Imprese (ASPI), e contestualmente l'ampliamento del Centro del Design, all'interno del Capannone ex DAI, con una struttura per usi universitari di circa 15.000 di SLP”* (c.d. Cittadella Politecnica della Mobilità).

La SLP destinata ad ASPI sarà interamente utilizzata per la realizzazione di un nuovo insediamento commerciale, riconducibile ad una localizzazione

commerciale urbana non addensata L1.

A fronte di tale proposta, è stato approvato il nuovo Accordo di Programma: le aree di proprietà TNE sono state stralciate dalla Zona urbana consolidata per attività produttive e sono state inserite in una autonoma e nuova Zona Urbana di Trasformazione (ZUT) appositamente costituita, denominata “Ambito 16.34 MIRAFIORI –A”, con i seguenti indici:

superficie territoriale mq. 142.293;

superficie lorda di pavimento mq. 113.834.

Le precedenti destinazioni sono state mantenute, ma è stata aumentata la percentuale ASPI (35% della SLP) senza limiti per la destinazione commerciale ed Eurotorino è stato ridotto al 65% della SLP.

A quanto risulta, l’attuazione del nuovo ambito è soggetta a Strumento Urbanistico Esecutivo anche per fasi e lotti successivi secondo il Master Plan allegato all’Accordo di Programma suscettibile di aggiornamento contestualmente all’approvazione dello strumento esecutivo.

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, l’art. 7 dell’Accordo dispone testualmente che *“l’attuazione degli interventi edilizi previsti dal presente Accordo è subordinata, rendendosi necessarie opere di bonifica e ripristino ambientale, all’osservanza da parte dei soggetti responsabili e obbligati delle prescrizioni contenute nella Determinazione dirigenziale n. 26 del 26 gennaio 2011 del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio del Comune di Torino e nella scheda delle NUEA del PRG per l’Ambito denominato “16.34 Mirafiori A””*.

Il nuovo Accordo introduce modifiche sostanziali sia sotto il profilo urbanistico sia in relazione alle procedure di riqualificazione ambientale

dell'area interessata, che incidono negativamente sui diritti ed interessi della Società ricorrente, stravolgendo le previsioni dell'Accordo del 2007 definite in sintonia con le pattuizioni assunte nel Protocollo di Intesa del 2005.

Va in particolare evidenziato come la creazione di una zona autonoma, sottratta alla zona produttiva, porti alla creazione di un "corpo estraneo" nell'ambito dello storico comprensorio Mirafiori a destinazione produttiva e che, in base al Protocollo di Intesa, tale avrebbe dovuto essere mantenuto nella programmazione futura.

La ZUT, peraltro, se pur collocata ai margini del comprensorio, si trova in aderenza alle attività produttive dell'azienda in pieno esercizio. Ciò comporta innanzitutto problematiche sotto l'aspetto acustico, con il necessario inserimento di zone cuscinetto, conseguenti all'interferenza data dalle diverse classi acustiche generate dalla modifica di destinazione urbanistica.

Ancora, l'aumento di superficie a destinazione commerciale da concentrarsi sul fronte di uno dei principali snodi viabilistici del comprensorio comporterà un sensibile aggravamento del traffico già allo stato fortemente congestionato, con gravi ripercussioni sulle attività produttive in corso e future.

## **DIRITTO**

### I – Violazione del Protocollo di Intesa.

Violazione ed errata applicazione dell'art. 11 della legge n. 241/1990.

Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione.

Con il Protocollo di Intesa del 2005, gli Enti pubblici e le società del

Gruppo Fiat hanno pattuito un percorso di riqualificazione delle Aree di Mirafiori volto al mantenimento dell'attività produttiva in atto e allo sviluppo di nuove attività su porzioni immobiliari non più in uso, sempre a conferma della vocazione industriale e di ricerca e sviluppo al servizio dell'economia locale.

In quest'ottica è stata prevista la cessione a favore di società appositamente costituita di porzioni immobiliari del compendio Mirafiori per la realizzazione del piano di riqualificazione.

Gli impegni assunti con il Protocollo risultano oggi unilateralmente disattesi dagli Enti pubblici.

Con il nuovo Accordo di Programma l'area ceduta è stata scorporata dalla zona produttiva ed è stata ad essa assegnata una diversa e soprattutto autonoma destinazione urbanistica, con la previsione di un insediamento commerciale di vaste dimensioni (circa mq. 38.000 di SLP).

Tali atti sono stati assunti in deroga alle pattuizioni del Protocollo, che per sua natura va assimilato agli accordi di cui all'art. 11 della legge n. 241/90.

Il nuovo accordo costituisce revoca implicita ed unilaterale del Protocollo, alla quale gli Enti avrebbero potuto pervenire solo a fronte di puntuale motivazione e previo riconoscimento di un giusto indennizzo, o, in difetto, solo con la partecipazione deliberativa di FGA, in quanto sottoscrittrice del Protocollo.

Negli atti, per contro, non si fa neppure cenno alle intese raggiunte nel Protocollo e conseguentemente nessuna motivazione è adottata circa la revoca delle stesse.

Sotto questo profilo gli atti impugnati si manifestano radicalmente viziati

per violazione di legge ed eccesso di potere.

II - Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per difetto del presupposto essenziale dell'interesse pubblico urbanistico e, comunque, della motivazione sul punto.

Violazione ed errata applicazione dell'art. 11 della legge reg. n. 56/77.

A prescindere da ogni considerazione in merito alle pattuizioni pregresse, il procedimento di approvazione dell'Accordo di Programma in Variante al PRGC e gli atti e provvedimenti di definizione dello stesso si manifestano comunque viziati innanzitutto sotto il profilo dello sviamento.

Gli atti di programmazione urbanistica rispondono ad esigenze di tutela e salvaguardia del territorio e vanno essenzialmente rivolti e finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della collettività e delle comunità locali nell'arco temporale di riferimento.

Ciò in base ai principi generali della materia, riassunti nella legge reg. n. 56/77 all'articolo 11, che detta le finalità del Piano Regolatore Generale.

A quanto è dato comprendere dalla documentazione pubblicata con l'Accordo di Programma, nel caso di specie, la Variante risponde, in realtà, ad una diversa ed autonoma logica imprenditoriale ed è stata predisposta in assenza di valutazioni concrete circa i bisogni della collettività.

Come si è accertato, la Variante, oltre a delimitare una nuova Zona Urbana di Trasformazione, riguarda sostanzialmente l'introduzione sull'area di riferimento di una nuova e considerevole superficie a destinazione commerciale, a fronte di una richiesta in tal senso avanzata da soggetti economici privati. In base alla destinazione pregressa, la zona aveva una capacità commerciale complessiva massima di circa mq. 10.000; la

Variante ne assegna altri mq 28.000 e consente di collocarli in un unico ambito dell'intera zona, con la prospettiva di creare una localizzazione commerciale L1: ciò, tuttavia, senza che sia stato minimamente accertato il reale fabbisogno della collettività. La motivazione di tale incremento, infatti, sta e risiede in ragioni di natura compensativa rispetto alla realizzazione del completamento del Centro del Design, proposto mediante lo strumento della finanza di progetto.

Ora, non vi è dubbio che lo strumento consenta la realizzazione a costo zero per l'Ente pubblico di una importante struttura di interesse collettivo; tuttavia, la finalità e le modalità di perseguimento dell'obiettivo sono attuate con un uso improprio e non efficiente del potere pianificatorio, che rende i relativi atti viziati sotto il profilo dell'eccesso di potere per sviamento.

Le modifiche apportate con la Variante, infatti, non si sono rese necessarie per la realizzazione del Centro del Design, opera già pienamente compatibile con lo strumento urbanistico vigente, ma esclusivamente per consentire la realizzazione del polo commerciale proposto dall'operatore privato nel contesto della propria logica imprenditoriale.

III - Violazione ed errata applicazione dell'art. 17, commi 4 e 6, della legge reg. n. 56/77. Violazione dei principi generali in tema di pianificazione urbanistica.

Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e di istruttoria.

La Variante, approvata con il procedimento disciplinato dall'art. 17, comma 7, apporta sostanziali modifiche all'assetto urbanistico del compendio, introducendo anche prescrizioni inerenti la futura programmazione

urbanistica delle aree circostanti. Si tratta, in realtà, di scelte che avranno conseguenze e determineranno effetti di largo raggio.

Sono già state evidenziate: la creazione di una nuova ed autonoma Zona di Trasformazione Urbana, che va ad aggiungersi a quelle già programmate dal Piano; nonchè la formazione di una nuova localizzazione commerciale urbana L.1, con incremento della capacità insediativa commerciale di circa mq. 28.000.

La scheda d'ambito introduce, inoltre, la seguente prescrizione: *“Lo strumento Urbanistico Esecutivo e la progettazione dell'intervento previsto nella U.M.I. A4 dovranno essere coerenti con l'assetto urbanistico ed edilizio del nuovo Corso Marche e della futura “Piazza Mirafiori” con la corrispondente fermata della metropolitana, come rappresentato nel Master Plan, allegato all'Accordo di Programma e sviluppato secondo le ulteriori specificazioni e approfondimenti condotti sull'assetto infrastrutturale da parte degli Enti competenti. La porzione a Nord/Ovest della UMI a4, che sarà ricompresa nella futura Piazza Mirafiori, deve essere ceduta alla Città e sarà oggetto di successivo approfondimento progettuale in relazione all'assetto infrastrutturale previsto, coerentemente con il progetto del nuovo Corso Marche in fase di definizione e con le relative stie dei flussi di traffico”.*

Sostanzialmente, la Variante, pur non introducendo ancora a livello cartografico le previste infrastrutture e le trasformazioni esterne al compendio, nella sostanza le rende già attuali, imponendo il rispetto delle stesse e prevedendo la cessione delle aree ad esse funzionali.

In questa situazione, tenuto conto dei dati esposti, non può condividersi

l'impostazione procedurale della Variante, approvata ai sensi dell'art. 17, comma 7, in quanto ritenuta Variante parziale.

In realtà, la rilevanza delle modifiche introdotte è tale da far ricadere la Variante nel disposto dell'art. 17, comma 4, lettera a), trattandosi di *“modifiche all'impianto strutturale del Piano Regolatore Generale vigente ed alla funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale”*.

Non vi è dubbio, in particolare, che sia la Piazza che il Corso Marche, siano da considerarsi infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale, in ragione della loro collocazione strategica rispetto ai flussi di traffico in entrata ed in uscita della Città.

Il procedimento si manifesta dunque gravemente viziato e sul punto non risulta neppure che l'Amministrazione abbia condotto una corretta istruttoria; solo nella relazione illustrativa, si trova un veloce riferimento, più formale che sostanziale. In particolare, a pag. 18, l'Amministrazione si limita a riferire che *“per effetto di tutte le varianti parziali al PRG vigenti adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del PRG, compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 17 della Legge Urbanistica Regionale”*; tale affermazione evidentemente lascia ritenere che la valutazione rispetto alla lettera a) del comma 4 citato non sia stata neppure condotta.

IV – Eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità ed illogicità manifesta.

Violazione ed errata applicazione dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000.

Come si è già accertato, con l'Accordo di Programma tutte le

Amministrazioni interessate partecipanti alla Conferenza di Servizi hanno approvato un Master Plan denominato “Quadrante Sud-Ovest dell’Area Metropolitana Torinese”, a cui l’operatore è tenuto ad uniformarsi nella predisposizione degli strumenti urbanistici attuativi dell’ambito Mirafiori, ai sensi della relativa scheda di PRG.

Sorprendentemente, allo stesso tempo la stessa scheda dell’ambito dispone che il Master Plan è “*suscettibile di aggiornamento contestualmente all’approvazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo*”.

Una simile prescrizione rende la norma del tutto illogica e contraddittoria, determinando una palese inversione logica del procedimento: il Master Plan è presupposto rispetto ai SUE ed ha la funzione gerarchicamente preordinata di indirizzarli e regolarli; non può dunque considerarsi ammissibile che strumenti esecutivi e limitati a specifiche aree del territorio a cui il Master Plan si riferisce possano incidere sulle previsioni dello stesso, apportandovi delle modifiche.

D’altro canto, la violazione è ancor più grave se valutata sotto il profilo delle competenze: il Master Plan è stato approvato dagli Enti firmatari dell’Accordo (Regione, Provincia, Comune e TNE). Esso è dunque atto integrativo dell’Accordo stesso. Eventuali modifiche dell’Accordo e degli atti con esso approvati, dunque, non possono che essere predisposte e assentite dagli stessi Enti firmatari.

Erroneamente ed illegittimamente la prescrizione in esame, per contro, consente che le modifiche possano essere apportate direttamente dal privato redattore del piano esecutivo e dalla sola Amministrazione comunale, con potenziale effetto vanificatore delle scelte e delle decisioni assunte in sede

di Accordo di Programma.

V – Violazione ed errata applicazione dell'art. 17, comma 7, della legge reg. n. 56/1977, sotto ulteriore profilo.

Violazione ed errata applicazione dei principi di trasparenza amministrativa enunciati dalla legge n. 241/1990.

La scheda d'ambito approvata in Variante al PRG, come si è accennato, rimanda e si riferisce espressamente al Master Plan, in base al quale deve essere data attuazione alle trasformazioni urbanistiche dell'ambito.

Nel testo dell'Accordo, inoltre, si fa riferimento ad un Programma di Interventi e alle linee guida per l'intervento previsto nella UMI A4, atti ai quali dovrebbero uniformarsi i progetti di attuazione dell'ambito stesso.

Sorprendentemente ed illegittimamente, tuttavia, tali documenti non sono stati resi noti e pubblicizzati nell'iter di adozione ed approvazione della Variante, nonostante debba supporre che gli stessi abbiano contenuto urbanistico e precettivo. In particolare il Master Plan, in quanto espressamente citato nella scheda del PRGC.

Ancora oggi, le pubblicazioni degli atti dell'Accordo e della Variante non sono corredate da tali documenti, nonostante si trovino menzionati come allegati dell'Accordo.

Sotto questo profilo, dovendo sin d'ora rivolgersi istanza istruttoria affinché gli atti siano acquisiti in giudizio, va rilevata l'illegittimità della procedura per violazione del diritto di partecipazione e dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa.

VI – Illegittimità derivata.

Violazione ed errata applicazione dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006.

Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e motivazione.

Eccesso di potere per travisamento e carenza assoluta di presupposti.

Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità.

Sviamento.

L'Accordo di Programma affronta il tema della bonifica del sito, modificando quanto in precedenza stabilito nell'Accordo del 2007.

L'art. 12 dell'Accordo del 2007 prevedeva espressamente che gli effetti dello stesso rimanevano *“subordinati alla definizione delle modalità e tempistiche delle eventuali opere di bonifica e ripristino ambientale, così come disposto dall'art. 28 delle N.U.E.A. di P.R.G., in conformità del piano di caratterizzazione condiviso tra T.N.E. S.p.a., Fiat e Città di Torino ovvero, qualora le predette bonifiche non si rendano necessarie, al rilascio dell'apposita documentazione”*.

Oggi, l'art. 7 dell'Accordo in proposito dispone che *“l'attuazione degli interventi edilizi previsti dal presente Accordo è subordinata, rendendosi necessarie opere di bonifica e ripristino ambientale, all'osservanza da parte dei soggetti responsabili e obbligati delle prescrizioni contenute nella Determinazione dirigenziale n. 26 del 26 gennaio 2011 del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio del Comune di Torino e nella scheda delle NUEA del PRG per l'Ambito denominato “16.34 Mirafiori A””*.

La diversa previsione è certamente frutto delle problematiche insorte nel corso degli anni in merito all'attività di bonifica dei siti, che hanno portato ad un contenzioso tra FGA, la Società TNE e il Comune di Torino, pendente innanzi codesto On.le Tribunale (RG n. 455/2009).

Nell'ambito di tale giudizio è stata impugnata la citata determinazione n. 26

del 26 gennaio 2011 e le censure ivi svolte vengono in questa sede riportate in quanto colpiscono gli atti oggi impugnati, facenti parte del medesimo procedimento in cui si inserisce la determinazione stessa.

I – Illegittimità derivata.

*Il provvedimento impugnato, in quanto atto e connesso alla determinazione n. 107 del 20.2.2009 impugnata con l'atto introduttivo del presente giudizio, nonché alle successive determinazioni n. 188 del 28.6.2010 e 291 del 7.9.2010 si manifesta affetto da illegittimità derivata per gli stessi motivi ivi illustrati, che qui si intendono integralmente richiamati.*

II - Violazione ed errata applicazione dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006.

Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e motivazione.

Eccesso di potere per travisamento e carenza assoluta di presupposti.

Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità.

Sviamento.

*Come si è descritto in premessa, l'atto in questa sede impugnato è strettamente collegato ad un complesso ed articolato procedimento, volto alla verifica dello stato d'inquinamento degli immobili interessati ed alla definizione degli interventi necessari ed idonei alla bonifica e/o messa in sicurezza del sito stesso.*

*Il procedimento è stato avviato dalle parti private interessate, con espressa e condivisa individuazione del soggetto – FIAT Auto s.p.a. - che avrebbe assunto l'onere di realizzazione degli interventi necessari all'uso produttivo dell'immobile, in qualità di cedente del sito a favore dell'attuale proprietario, Società TNE spa.*

*Si sono dunque succedute, nel puntuale rispetto della disciplina di legge, le*

*prime fasi di approvazione: del Piano di Caratterizzazione dell'Area "A" (determinazione n. 792/2007); del Progetto Operativo di Bonifica (determinazione n. 106/2008).*

*In sede operativa, il progetto di bonifica è stato integrato e parzialmente sostituito da una nuova analisi di rischio e conseguente messa in sicurezza permanente a fronte della situazione riscontrata nell'area del fabbricato ex DAI.*

*A tal fine, sono state indette dall'Amministrazione apposite Conferenze di Servizi, per l'istruttoria e l'approvazione delle analisi di rischio e dei progetti di messa in sicurezza: quella del 3.11.2008, relativa al fabbricato, recepita con prescrizioni nella determinazione n. 107 del 20.2.2009; quella del 22 aprile 2010, relativa agli adempimenti successivi a tale ultima determinazione, nonché agli ulteriori ritrovamenti e ai binari dismessi.*

*Tale procedura è stata svolta con la partecipazione dei soggetti interessati, ed in particolare di FIAT Auto S.p.A., nell'ottica di un progressivo avanzamento e di una definizione dei lavori per la riqualificazione dell'area, ai sensi di legge e come contrattualmente pattuito nell'atto di compravendita del 2005.*

*Anche con l'atto in questa sede impugnato, tuttavia, l'Amministrazione, continua a richiedere non solo nuove integrazioni, ma altresì la reiterazione delle procedure già svolte, andando ad aggravare il procedimento e gli oneri a carico della parte privata, da tempo impegnata nella messa in sicurezza del sito.*

*Un simile comportamento si manifesta del tutto illogico, immotivato e, in definitiva, in contrasto con le procedure stabilite dalla legge.*

*L'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 detta puntualmente l'iter delle procedure operative ed amministrative da seguirsi per la bonifica dei siti inquinati, scandendo le diverse e successive fasi di caratterizzazione, analisi di rischio e bonifica o messa in sicurezza permanente. Fasi che, una volta definite ed approvate, non possono essere legittimamente rinnovate in assenza di sopravvenute esigenze che possano giustificare la reiterazione del procedimento (TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, n. 301/2008).*

*Una volta approvato il piano di caratterizzazione e predisposta l'analisi di rischio, l'Amministrazione deve arrivare a definire l'intervento più idoneo a raggiungere il miglior livello di riqualificazione ambientale, avendo riguardo, in ogni caso, di individuare le migliori tecniche di intervento a costi sostenibili, così come precisato dal comma 8 dell'art. 242 del decreto. Nel caso di specie, per contro, l'Amministrazione continua ad aggravare gli oneri di bonifica dell'area, in spregio all'iter indicato dalla legge e al principio enunciato al citato comma 8 dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006. Le reiterate richieste di rinnovo della procedura, culminano oggi nella determinazione n. 26, in questa sede impugnata, che va ad imporre la bonifica nel rispetto di nuovi parametri in conseguenza delle rinnovate destinazioni urbanistiche.*

*Al riguardo, occorre sin d'ora precisare che l'"obbligo" di messa in sicurezza permanente, che consegue agli impegni assunti in tal senso dalla Società esponente, non può essere modificato in funzione di scelte "esterne", cioè di soggetti terzi ed effettuate in un momento successivo all'evento causativo dell'inquinamento, che abbiano in qualche modo mutato le previsioni per la destinazione futura dell'area. Le decisioni*

*pianificatorie dei comuni hanno gli effetti tipici previsti dalla disciplina urbanistica, ma non possono avere conseguenze, per così dire, retroattive nell'ambito dei rapporti e delle responsabilità in tema di inquinamento ambientale. Diversamente opinando, si giustificherebbero effetti perversi, non supportati da alcuna disposizione normativa e certamente in contrasto con il nostro quadro costituzionale e con i principi generali dell'ordinamento.*

*Nel caso di specie, l'onere di messa in sicurezza permanente assunto da FIAT Auto S.p.A. non può che riferirsi ai parametri propri della destinazione industriale. Per contro, il diverso obbligo di bonifica introdotto dalla determinazione impugnata non potrà che gravare sugli attuali proprietari, in quanto promotori della Variante urbanistica che ha assegnato una diversa destinazione all'immobile.*

*Sul punto, la determinazione, che dispone genericamente una nuova analisi di rischio, si manifesta gravemente viziata ed illegittima, non avendo al contempo precisato che tali oneri dovranno gravare sugli attuali proprietari dell'area o, comunque, sui soggetti che procederanno alla trasformazione della stessa in base alle nuove destinazioni urbanistiche.*

Le censure così svolte, sono pertinenti e attualizzate nei confronti dell'Accordo di Programma, il quale, in base al citato articolo 7, esclude definitivamente che le bonifiche necessarie per la trasformazione dell'area secondo le nuove prescrizioni urbanistiche debbano essere svolte dalla attuale proprietà o comunque dal soggetto che andrà a trasformare la destinazione dell'area.

Sul punto, l'Accordo è gravemente illegittimo, in quanto impone oneri di

bonifica che esorbitano dal mero ripristino ambientale del complesso industriale esistente.

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Come si è già accennato, l'Amministrazione comunale ha pubblicizzato e pubblicato soltanto alcuni atti della procedura.

Risulta, tuttavia, essenziale ai fini della compiuta disamina del procedimento e della verifica di legittimità dello stesso, acquisire al presente giudizio tutti gli atti allegati all'Accordo di Programma come definitivamente elencati al punto 23 delle premesse dell'Accordo di Programma sottoscritto il 16 marzo 2011 e pubblicizzato in allegato al DPGR n. 43 del 10 maggio 2011.

### **PQM**

Con la più ampia riserva di ogni ulteriore eccezione, produzione e deduzione, anche in forma di motivi aggiunti, si confida che l'On.le Tribunale, previo accoglimento dell'istanza istruttoria, vorrà annullare gli atti impugnati ed in epigrafe specificati.

Con vittoria di spese ed onorari.

Con ogni consequenziale pronuncia.

Allegati:

1. Protocollo di Intesa del 23.12.2005;
2. Stralcio Atto di compravendita del 23.12.2005;
3. Accordo di programma del 2007;
4. Relazione di Variante al PRGC;
5. Delibera CC 11.4.2011;
6. DPGR 10.5.2011;

7. Accordo di Programma del 16.3.2011.

\*\*\* \*\*

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile ed è stato corrisposto il contributo unificato di € 500,00.

\*\*\* \*\*

Torino, 16 giugno 2011.

(Avv. Riccardo Ludogoroff)

(Avv. Vilma Aliberti)

**RELAZIONE DI NOTIFICA**

Torino, l'anno 2011, il del mese di

ad istanza della società **FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, come sovra rappresentata e domiciliata, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Torino ho notificato il suesteso ricorso, rilasciando copia conforme all'originale:

al **Comune di Torino**, in persona del Sindaco pro tempore, alla sua sede in Torino, P.za Palazzo di Città n. 1 ed ivi a mani di

A mani di..... dipendente  
incaricato ritiro atti

Carmela Russo  
Ufficiale Giudiziario  
Corte d'Appello - Torino

28/06/11

alla **Provincia di Torino**, in persona del Presidente pro tempore, alla sua sede in Torino, c.so Inghilterra 7 ed ivi a mani di

alla Società **Torino Nuova Economia S.p.A.**, in persona del Presidente pro tempore, alla sua sede in Torino, C.so Marconi n. 10 ed ivi a mani di

alla **Regione Piemonte**, in persona del Presidente pro tempore, alla sua sede in Torino, p.za Castello n. 165 ed ivi a mani di

al **Politecnico di Torino**, in persona del Rettore pro tempore, al suo domicilio eletto presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Torino, C.so Stati Uniti n. 45 ED IVI A MANI DI

al **Politecnico di Torino**, in persona del Rettore pro tempore, alla sua sede in Torino, C.so Duca degli Abruzzi n. 24 ED IVI A MANI DI

alla **Società AI Engineering Srl**, nella persona del legale rappresentante  
pro tempore alla sua sede in Torino, Via Lamarmora n. 80, ed ivi a mani di